

Codice A1813A

D.D. 4 dicembre 2018, n. 3928

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523. Autorizzazione in sanatoria trasformazione uso del suolo di un territorio boscato ad uso frutteto in localita' Serabian in Comune di Lusernetta (TO).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare in sanatoria l'Azienda Cascina Timoteo di Nota Andrea s.s. (P. IVA 08152270016), con sede in via Bibiana, 24 - 10060 Lusernetta (TO) ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" per gli interventi già realizzati di trasformazione d'uso del suolo della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione;

2) di autorizzare la stessa azienda, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" per gli interventi ancora da realizzare, meglio individuati nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con le seguenti **prescrizioni:**

a) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008;

b) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; tutta la movimentazione di depositi sciolti deve essere eseguita creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;

c) i depositi eventualmente movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, e non devono interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

d) i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;

e) poiché il terreno movimentato in sito per il livellamento interessa le due aree analizzate per quasi l'intera superficie, spingendosi per buona parte fino alla sponda del Rio Serbial, ai fini del rispetto del Regio Decreto del 25 luglio 1904 n. 523 è necessario rimuovere il materiale riportato (di spessore limitato) entro i 4 m dalla sponda del corso d'acqua, in modo tale da ripristinare lo stato originario delle aree adiacenti al medesimo. Questo potrà essere ridistribuito sull'area e riutilizzato per il ripristino della base del versante;

f) lungo il tratto di sponda destra posto prima del ponte sulla SP156, in corrispondenza dell'area trasformata ubicata a quote inferiori, è necessario rimuovere i blocchi da scogliera aggiunti recentemente in modo tale da non modificare il regolare deflusso verso valle delle acque del Rio Serbial in occasione di eventuali fenomeni di piena.

g) dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la

dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima di riprendere i lavori:

1) al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 della LR n° 45/1989, pari a € 2.000 per ogni ettaro di superficie interessata da modifica o trasformazione ricadente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici e comunque non inferiore a 1.000 €. Pertanto in base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione per il presente progetto, l'importo della cauzione risulta pari al minimo previsto di **1.000,00 €**

2) al versamento del corrispettivo del costo di rimboschimento e della compensazione monetaria ai sensi del comma 3, art. 9 della L.r. 45/1989 e del comma 4bis, art. 19 della L.r. 4/2009, pari a **4.360,50 €**.

Ai sensi del comma 4bis, art. 19 della L.r. 4/2009, la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.r. 45/1989 (obbligo di rimboschimento) e comprende gli oneri dovuti a tale titolo.

La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. PULZONI